

PROTOCOLLO DI INTESA

**per sostenere l'inclusione e l'accompagnamento al lavoro
di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori fuori famiglia attraverso
l'implementazione di percorsi duali di istruzione e formazione**

TRA

REGIONE TOSCANA

E

Tribunale per i Minorenni di Firenze

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della regione Toscana

Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)

Ufficio scolastico Regionale della Toscana

ANCI Toscana

Associazione Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana

**Pollicino - Coordinamento regionale degli Enti del Terzo Settore sulle politiche per l'infanzia,
l'adolescenza e la famiglia**

VISTI

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la Legge n. 176/1991;
- la Carta Europea dei Diritti del fanciullo n. 172 dell'8 luglio 1992;
- la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26/6/1997 sui minori non accompagnati;
- il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio – La protezione dei minori migranti (2017-2021)
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il DPR n. 88 del 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ";
- il Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – Capitolo V “Apprendistato”
- La Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-44 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- Il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015;
- il D.M. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- Le Linee guida pubblicate dal MIUR in data 11 dicembre 2017 aventi ad oggetto “Diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”;
- il DPR n. 92 del 24 maggio 2018 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in attuazione dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.lgs. 61/2017;

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art 1, comma 784 e ss. che rinomina i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui al D.lgs. 15 aprile 2005 n.77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;
- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
- il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);
- la Legge regionale 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ;
- La Legge Regionale della Toscana 1 marzo 2010, n. 26, recante “Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”;
- La DGR 54 del 26 gennaio 2015 "Disposizioni temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati";
- la DGR 1165 del 09/10/2023 con cui sono stati approvate l’intesa e le nuove Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, unitamente alla Carta di qualità degli apprendistati regionali;
- Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- la DGR 253 del 13 marzo 2023, approvazione dell’intesa fra la Regione Toscana e ANPAL Servizi S.p.A. avente ad oggetto “Definizione degli ambiti nei quali ANPAL Servizi assisterà la Regione Toscana, nelle more della predisposizione di una nuova convenzione sulla regolazione dei reciproci rapporti” con la quale intendono proseguire la collaborazione già instaurata per sostenere l’applicazione delle riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli di occupabilità e di occupazione, in particolare dei giovani e delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili, agendo per il miglioramento della transizione tra scuola e lavoro;
- La DGR 832 del 2 agosto 2021, Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Ufficio scolastico regionale, Rete dei centri di istruzione degli adulti per la realizzazione di azioni finalizzate a definire, implementare e valorizzare un sistema delle competenze correlate alla Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG);
- La DGR 1052 del 11 ottobre 2021, Approvazione "Protocollo di Intesa per la valorizzazione del Sistema Duale e dell’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca" tra Regione Toscana, CIDA Toscana - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

PREMESSO CHE

Le politiche regionali sull’immigrazione sono improntate alla promozione dei percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri e alla valorizzazione delle relazioni interculturali della presenza nei nostri territori di comunità di diversa lingua, cultura e provenienza, consolidando la fase dell’integrazione non come mero atto giuridico, ma come processo sociale complesso di lungo termine, multidimensionale e con molti attori coinvolti, specialmente a livello locale.

Nel territorio regionale toscano si è sviluppato un modello di governance in cui la Regione agisce promuovendo l'integrazione delle azioni e delle politiche tra i diversi settori dell'amministrazione regionale, gli enti locali, il Governo nazionale, il Terzo settore ed il privato sociale mettendo a sistema l'ormai ricchissimo catalogo di progettualità ed esperienze che si sono sviluppate.

Il sistema di istruzione e formazione ha affrontato il tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei minori non accompagnati con specifici atti, nella convinzione che la presenza nelle istituzioni formative di alunne e alunni provenienti da contesti sociali e geografici diversi è un'opportunità inclusiva e un'occasione di cambiamento per la scuola stessa.

In questo quadro, il sistema duale, rappresentando anche in Toscana un modello formativo integrato tra istituzioni formative e lavoro e creando quindi un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, consente di ridurre il divario di competenze tra istituzioni formative e impresa con il fine ultimo di diminuire la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e di facilitare l'ingresso dei giovani nel lavoro. In relazione ai minori non accompagnati e ai minori fuori famiglia, il sistema duale assume quindi il valore fondamentale di promuovere l'integrazione potendo contare sui due canali fondamentali a tale scopo: la scuola e il lavoro.

Al compimento del diciottesimo anno di età, i/le giovani ospiti in strutture di accoglienza minori fuori famiglia o in percorsi di affido familiare o per minori stranieri non accompagnati (MSNA) spesso non possiedono ancora la maturità necessaria per una vita completamente autonoma oppure non hanno ancora terminato il percorso educativo e/o formativo. Anche in caso di prosieguo amministrativo è fondamentale che il percorso progettuale del/della giovane vada nella direzione di un'uscita graduale dall'assistenza verso l'autonomia. Può accadere, quindi, che, dimessi dalle strutture di accoglienza, non siano in grado di costruirsi un progetto di vita indipendente e rischiano di non portare a termine il percorso di inserimento sociale avviato all'interno delle strutture di accoglienza, vanificando l'investimento di tempo e risorse economiche promosso dai territori di accoglienza. Quando non riescono a diventare autonomi e produttivi, infatti, non solo non vengono messe a frutto a vantaggio dei territori di accoglienza le risorse investite nella loro accoglienza, ma si genera un costo sociale legato a nuovi giovani abbandonati a sé stessi e futuri adulti non integrati e non produttivi, con conseguenze in termini di sicurezza sociale e di mancata produttività e redditività economica per i territori in cui tali ragazzi permangono.

CONSIDERATO CHE

La **Regione Toscana** promuove azioni finalizzate a:

- individuare ed affrontare i pericoli di un aumento delle diseguaglianze educative;
- migliorare l'integrazione interculturale, l'occupabilità e l'empowerment del migrante;
- contrastare le criticità del sistema educativo e a garantire l'accesso alle opportunità educative e di istruzione e formazione attraverso: interventi sulle condizioni individuali di accesso e di permanenza nel sistema scolastico e di IeFP; interventi sulla qualità dell'offerta educativa e di istruzione anche attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e ai CPIA per l'inserimento e l'integrazione di studenti con disabilità, di cittadinanza non italiana o appartenenti a gruppi sociali potenzialmente a rischio di esclusione;
- garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori migranti,

- creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, dell'apprendimento e le misure rivolte all'inclusione sociale attraverso forme stabili di rete, secondo approcci multidisciplinari,
- favorire il percorso verso il raggiungimento dell'autonomia personale, economica ed abitativa dei giovani neomaggiorenni, da un lato, attraverso percorsi partecipati e co-progettati in grado di coniugare il bisogno di un accompagnamento educativo nella fase di passaggio verso la maggiore età e il bisogno di indipendenza e autodeterminazione delle ragazze e dei ragazzi.

Il **Tribunale per i Minorenni** esercita la giurisdizione in materia penale, civile e di misure rieducative con il fine ultimo della realizzazione del migliore interesse del minore. Il D.lgs. n. 220/2017 ha affidato al Tribunale per i minorenni anche la competenza per la nomina dei tutori, oltre a quella preesistente per la ratifica delle misure di accoglienza, nello spirito di concentrare nell'unico giudice minorile il controllo e la gestione, oltre che del primo intervento di collocamento del minore in luogo sicuro (comunità o famiglia), anche per gli interventi successivi di gestione del percorso di vita e formazione del minore stesso. Nell'ambito di tali competenze spetta al Presidente del Tribunale per i Minorenni, fra l'altro, la nomina del tutore così che possa con rapidità svolgere il proprio incarico. Il Tribunale per i Minorenni è, inoltre, istituzionalmente deputato a formare un elenco dei tutori volontari disponibili nel distretto, aggiornato periodicamente. In ogni caso, fino a quando il Tribunale non avrà provveduto alla nomina del tutore, così come previsto dall'art 3 della L.184/83 *“i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del Codice civile”*.

Il tutore ha la responsabilità di curare gli interessi e di perseguire il bene del minore, di cui evidenzia le esigenze dinanzi al Tribunale per i Minorenni attraverso apposite istanze, nonché rappresentando il minore negli atti e nei procedimenti con valore legale. Il tutore vigila sulle condizioni di accoglienza, sui percorsi di integrazione, educazione e protezione del minore in coordinamento con le istituzioni responsabili per queste aree, tenendo conto delle sue inclinazioni, promuovendone i diritti anche dinanzi ad altri soggetti pubblici e prendendo sempre in attenta considerazione il suo punto di vista.

Il Tribunale ha inoltre adottato la prassi che, limitandosi a dichiarare nulla osta, evidenzia l'apprezzamento per la prosecuzione delle funzioni di sostegno del giovane adulto nella veste di tutore sociale.

Il **Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana** assicura la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana. In particolare, tra le varie funzioni:

- diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- collabora e si raccorda con tutti i soggetti che hanno competenza e svolgono attività nelle politiche di sostegno, tutela e sviluppo delle persone di minore età;
- favorisce e sostiene, in collaborazione con istituzioni, enti locali, scuola e terzo settore iniziative volte a favorire processi di integrazione ed autonomia delle persone di minore età;
- promuove, presso i soggetti competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell'interesse delle persone di minore età;

- provvede, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/2017, alla selezione e formazione della figura del Tutore volontario del Minore straniero non accompagnato.

ANCI Toscana, dedica la propria attività a sostenere i Comuni anche in tema di immigrazione:

- promuovendo gli interventi e i bandi nazionali,
- coordinando azioni formative rivolte ai Comuni al fine di potenziarne le competenze per la costruzione ed il rafforzamento delle reti territoriali funzionali al sostegno del sistema di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri,
- dedicando uno specifico spazio tematico sul proprio sito istituzionale.

L'**Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)** ha le funzioni di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva del lavoro e di assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro. Collabora inoltre con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico.

L'**Ufficio Scolastico Regionale della Toscana** assicura un sistema di comunicazione territoriale diretto a favorire il flusso delle informazioni fra tutti i soggetti coinvolti nei processi di innovazione della scuola; a tal fine promuove sistematici rapporti con l'amministrazione regionale, con gli enti locali e fra questi e il sistema dell'autonomia delle scuole.

L'**Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana** riunisce i tutori volontari della Toscana, operanti ai sensi della Legge n. 47/2017, che svolgono un'importante funzione di rappresentanza legale, di tutela e di sostegno ai minori stranieri non accompagnati presenti in Toscana, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali degli Enti locali e le strutture che li ospitano. L'associazione si propone i seguenti obiettivi:

- promuovere iniziative finalizzate a rafforzare l'azione di tutela, integrazione e sostegno dei MSNA ed ex-MSNA;
- supportare e rappresentare i tutori volontari nel loro delicato compito di sostegno ai MSNA;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei MSNA ed ex-MSNA;
- promuovere attività sociali e culturali finalizzate a facilitare la piena integrazione dei MSNA ed ex-MSNA sul territorio regionale;
- promuovere attività di studio, approfondimento e diffusione di temi migratori particolarmente orientati ai MSNA ed ex-MSNA.

Pollicino - Coordinamento regionale degli Enti del Terzo Settore sulle politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia promosso da Caritas Toscana - area welfare, CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – TOSCANA, Coordinamento Nazionale Comunità per Minori – TOSCANA, CSD - Diaconia Valdese Fiorentina, Federsolidarietà – Confcooperative Toscana, Legacoop Area Welfare – Toscana, UNEBA – TOSCANA, per la collaborazione, l'interscambio, lo

studio e la ricerca, la formazione, per ripensare le politiche per l'infanzia, adolescenza e famiglia, rinnovare le prassi operative, aprire servizi e strutture innovative.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, con il presente Protocollo di Intesa intendono promuovere l'inclusione di minori fuori famiglia, di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, attraverso iniziative finalizzate a sostenere l'attivazione di servizi di supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia, compresi i percorsi nell'ambito del Sistema Duale e di apprendistato di primo livello quale leva per favorirne il successo formativo con il conseguimento di un titolo di studio.

2. In particolare, attraverso la valorizzazione delle esperienze in corso le iniziative saranno finalizzate a:

- favorire l'alfabetizzazione linguistica e l'acquisizione di titoli di studio di secondo grado anche attraverso l'integrazione con i CPIA;
- supportare la presa in carico del Centro per l'Impiego per la verifica delle competenze e delle condizioni di occupabilità in riferimento alla situazione del minore;
- agevolare l'ingresso dei minori fuori famiglia e dei MSNA nei percorsi di alfabetizzazione e di istruzione e formazione;
- supportare tutti i soggetti in campo, istituzioni formative, CPI e servizi sociali con modelli e strumenti di accompagnamento orientativo volti a sostenere la responsabilizzazione dei giovani e la costruzione di linee di continuità fra le diverse esperienze vissute verso il conseguimento dell'autonomia;
- accompagnare il Patto con i servizi sociali con percorsi personalizzati che possano prevedere anche un tirocinio di inclusione sociale;
- mettere a disposizione dei servizi sociali, delle comunità, dei soggetti affidatari e dei tutori la mappatura aggiornata delle opportunità e dei percorsi formativi;
- diffondere la conoscenza dei percorsi duali per l'inserimento dei minori fuori famiglia, dei MSNA e neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, con particolare attenzione all'apprendistato di primo livello, fra: a) le istituzioni formative con particolare di attenzione ai territori presso i quali sono ospitate le strutture di accoglienza dei minori in condizioni di svantaggio; b) le comunità, i soggetti affidatari e i tutori cui i minori non accompagnati fanno riferimento; c) le parti sociali e i potenziali datori di lavoro e loro rappresentanti.

Art. 2

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione, nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e delle specifiche modalità di azione, per realizzare iniziative congiunte e sinergiche nelle aree di comune interesse individuate nel presente Protocollo. In particolare, si impegnano a:

- promuovere le finalità ed i risultati del presente protocollo all'interno delle azioni volte ad integrare i servizi per l'accoglienza con i servizi delle politiche attive del lavoro, con i servizi sociali e con quelli sanitari, e a promuoverne la conoscenza ed il trasferimento fra le reti e i partenariati fra soggetti pubblici e organismi del privato sociale;
- informare e sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, le comunità educative e il privato sociale che si occupa di accoglienza, sull'importanza che possono rivestire i percorsi di apprendimento duale a favore dell'integrazione scolastica, del contrasto alla dispersione e per l'aumento dell'occupabilità attraverso lo sviluppo delle competenze orientative e tecnico-professionali acquisibili con tali percorsi;
- favorire, in collaborazione con i comuni, gli organismi del privato sociale che si occupano di immigrazione, le istituzioni scolastiche e le comunità educative e altri organismi pubblici e privati, alla ricognizione del fabbisogno dei minori non accompagnati volta a verificare la costruzione di progetti individuali che abbiano al centro l'integrazione e l'accompagnamento al lavoro attraverso esperienze di alfabetizzazione e di istruzione e formazione in apprendimento duale;
- favorire e sostenere, per quanto di propria competenza, l'interazione con e tra istituzioni, enti locali, scuola e agenzie formative, terzo settore e tutti quei soggetti impegnati in attività e politiche di sostegno, tutela e sviluppo delle persone di minore età, con particolare riferimento ai processi di integrazione ed autonomia delle persone di minore età in relazione alle finalità del presente Protocollo.

2. La Regione Toscana si impegna a:

- promuove azioni informative verso la rete regionale dei servizi per il lavoro al fine di far conoscere il dispositivo dell'apprendistato di primo livello quale misura di integrazione fra istruzione e lavoro;
- promuovere l'accesso dei MSNA all'interno dei progetti e misure a favore dell'inclusione e dell'empowerment delle competenze.
- supportare le finalità del presente Protocollo nell'ambito di specifiche progettualità finanziate con fondi comunitari.

4. Il Tribunale per i Minorenni si impegna a:

- promuovere i temi della sperimentazione oggetto del presente Protocollo presso i servizi sociali incaricati degli interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati dei minori e presso i tutori nominati;
- condividere con gli organismi regionali attivati in materia di immigrazione in termini statistici (Tavolo di coordinamento Regionale e il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione) gli esiti delle attività regolate dal presente Protocollo.

5. Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana si impegna a:

- collaborare con i soggetti firmatari nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo;
- promuovere e favorire la conoscenza delle finalità ed i risultati del presente Protocollo;
- favorire e sostenere l'interazione tra istituzioni, enti locali, scuola, terzo settore e tutti quei soggetti impegnati in attività e politiche di sostegno, tutela e sviluppo delle persone di minore età, con particolare riferimento ai processi di integrazione ed autonomia dei minori fuori

famiglia e dei minori stranieri non accompagnati;

- promuovere, in raccordo con i soggetti sopraindicati, iniziative volte in particolare a favorire percorsi di integrazione ed autonomia delle persone di minore età.

6. L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) s'impegna a:

- attuare le finalità del presente protocollo per quanto di propria competenza;
- prendere in carico i MSNA e i minori fuori famiglia segnalati e supportarli nel percorso di individuazione delle competenze con azioni di orientamento al fine di accompagnarli e sostenerli nella ricerca di lavoro.

7. ANCI Toscana si impegna a:

- favorire, in collaborazione con i comuni, gli organismi del privato sociale che si occupano di immigrazione, le istituzioni scolastiche e le comunità educative, la ricognizione del fabbisogno dei minori non accompagnati volta a verificare la costruzione di progetti individuali che abbiano al centro l'integrazione e l'accompagnamento al lavoro attraverso esperienze di alfabetizzazione e di istruzione e formazione in apprendimento duale;

8. L'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana si impegna a:

- garantire la massima diffusione verso le istituzioni scolastiche delle azioni previste dal presente Protocollo ed agevolare la partecipazione diretta;
- mettere in campo azioni in grado di accelerare l'acquisizione delle competenze linguistiche dei MSNA quale preconditione per l'inserimento nei percorsi di istruzione, formazione e di IeFP
- favorire l'iscrizione scolastica per i MSNA in qualsiasi periodo dell'anno da parte degli Uffici competenti a livello territoriale;

9. L'Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana si impegna a:

- promuovere i temi della sperimentazione oggetto del presente Protocollo presso i servizi sociali incaricati degli interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati, presso le strutture di accoglienza, presso i tutori volontari nominati e tutori sociali e presso i neomaggiorenni, ex-MSNA, in prosieguo amministrativo;
- partecipare all'individuazione dei beneficiari ed alla definizione dei progetti individuali di medio o lungo periodo, che abbiano al centro le azioni individuate nel presente Protocollo, collaborando alla stesura con assistenti sociali, strutture di accoglienza, tutori volontari o tutori sociali ed in particolare con il minore o l'ex minore straniero non accompagnato inserito nel progetto, sulla base delle proprie capacità, desideri e inclinazioni personali;
- seguire i percorsi attivati, supportarne la rimodulazione nel tempo e monitorarne l'andamento;
- fungere da raccordo tra i possibili beneficiari e chi ha la loro responsabilità diretta (tutori, servizi sociali, strutture di accoglienza) e le procedure e gli uffici identificati in quello che sarà il vademecum operativo;
- consentire, soprattutto in una prima fase, un accesso coordinato alle procedure di attivazione e attuazione dei percorsi.

10. il Coordinamento Regionale tra gli Enti del Terzo Settore sulle politiche per infanzia, adolescenza e famiglia “Pollicino” si impegna a sensibilizzare i propri Enti aderenti a:

- promuovere iniziative formative, anche in collaborazione con gli altri Enti firmatari, a favore dei propri operatori relativamente ai percorsi di apprendimento duale a favore dell'integrazione scolastica, del contrasto alla dispersione e per lo sviluppo delle competenze orientative e tecnico-professionali per l'aumento dell'occupabilità
- collaborare con le istituzioni scolastiche e le strutture della formazione professionale regionale alla ricognizione dei bisogni formativi dei minori fuori famiglia e, in particolare, dei MSNA, al fine della definizione del fabbisogno formativo;
- partecipare alla costruzione e realizzazione di progetti individuali che abbiano al centro l'integrazione e l'accompagnamento al lavoro attraverso esperienze di alfabetizzazione e di istruzione e formazione in apprendimento duale;
- favorire a livello regionale e nei territori la definizione di forme di collaborazione tra l'Associazione dei Tutori Volontari e le strutture che accolgono MSNA relativamente sia alla qualità dei percorsi di accoglienza, sia alla sensibilizzazione della comunità locale sulla tutela e promozione dei diritti dei MSNA.

Art. 3

Monitoraggio e verifica dei risultati

Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente un monitoraggio periodico, con cadenza almeno semestrale, delle attività concordate.

Art. 4

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata fino al termine della presente legislatura a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. È fatta salva la facoltà delle Parti di rinnovare il presente Protocollo qualora sussistano le condizioni che hanno portato alla stipula della medesima.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione alle altre Parti con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Art. 5

Clausola di adesione

1. Al presente Protocollo possono aderire anche altri soggetti coinvolti nell'attuazione dei percorsi per l'inclusione di minori fuori famiglia, di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.
2. La richiesta di adesione dovrà essere in linea con le finalità di cui all'Art. 1 e con gli impegni previsti di cui all'Art. 2.

Art. 6

Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dalla presente Intesa.

2. Le Parti, qualora le attività di cui all'art. 2 comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Intesa. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Qualora talune delle Parti, nel dare esecuzione al presente Protocollo, pongano in essere trattamenti congiunti in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento, provvederanno a regolare tali rapporti ai sensi dell'art. 26 GDPR, ovvero tramite un accordo interno di contitolarità.

I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare:

- tipologia dei dati personali: dati comuni;
- categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate, docenti, studenti;
- tipologia del formato dei dati: testo, immagini, video;

3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste dalla presente intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

Art. 8

Norme finali

1. Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità ai risultati del presente Protocollo e a tal fine si impegnano a darne diffusione.

2. I documenti riferiti alla collaborazione e ai suoi risultati dovranno riportare i loghi ufficiali delle Parti, previa reciproca informazione sulla divulgazione dei documenti stessi.

3. Le Parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione, al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento e la replicabilità delle buone pratiche realizzate.

4. Le iniziative di cui al presente Protocollo non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo a carico della Parti coinvolte, che daranno attuazione a quanto di loro spettanza nell'ambito della disponibilità delle proprie fonti di finanziamento e risorse umane, in quanto compatibili e disponibili.

Firenze,

Letto e sottoscritto e firmato:

Per Regione Toscana

Serena Spinelli

Alessandra Nardini

Tribunale dei Minorenni di Firenze

**Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
della Toscana**

**Agenzia Regionale Toscana
per l'Impiego (ARTI)**

ANCI Toscana

**Ufficio Scolastico Regionale
della Toscana**

**Associazione Tutori Volontari
di Minori Stranieri Non Accompagnati
Regione Toscana**

**Pollicino - Coordinamento regionale
degli Enti del Terzo Settore sulle politiche
per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia**
